

che a me mi venne spontaneo chiedergli, gli ho detto: "Signor Franco, ma 'sto Andreotti veramente amico nostro è?" Sbagliai a chiederlo, perché rischiavi di morire, comunque mi venne spontaneo di dirglielo. Lui non mi rispose in effetti a questa domanda ehm... in maniera esauriente, mi disse semplicemente, dice: "l'unica cosa buona che sta facendo era comportarsi da uomo d'onore"....».

Posto che per valere quale utile apporto confermativo dell'incontro Andreotti-Riina la riferita affermazione del Bagarella doveva recepirsi integralmente, si affacciavano due sole, possibili alternative:

– la esclamazione del Bagarella, raccolta dal Calvaruso, era intrinsecamente non veritiera e frutto semplicemente di un estemporaneo sfogo contro l'imputato ed anche di una sorta di millantata capacità profetica agganciata alle rivelazioni del Di Maggio, sfogo e millanteria provenienti da una persona che aveva già consumato una notevole dose di bevanda superalcolica;

– ovvero, ipotizzando che la stessa esclamazione fosse veritiera e che, pertanto, l'incontro Andreotti-Riina si fosse effettivamente svolto, la stessa implicherebbe un notevolissimo grado di preventiva diffidenza nei confronti dell'imputato, la cui fondatezza sarebbe stata confermata, a posteriori, dall'inganno in cui il medesimo imputato avrebbe tratto Riina.

La Corte preferiva la prima ipotesi anche a fronte del fatto che non erano emersi fino al 1987 segni tangibili di aperta ostilità dell'imputato verso Cosa Nostra e che quindi poteva essere al medesimo imputata solo una freddezza nei rapporti, circostanza questa da non giustificare addirittura il consiglio al capo di Cosa Nostra di una risoluzione omicidiaria, tanto più in considerazione del rischio che il senatore Andreotti si stava assumendo nell'accettare un incontro con Riina latitante.

Per contro, proprio Bagarella, dal suo punto di vista, aveva avuto modo di saggiare la buona predisposizione del senatore Andreotti, al quale, a seguire il collaboratore Gaetano Costa, egli aveva attribuito – a torto o a ragione – il merito dell'ottenuto trasferimento dal carcere di Pianosa a quello di Novara (inizio 1984).

In astratto – seguendo il ragionamento dell'accusa – l'imputato aveva anche offerto altri segni suscettibili di essere interpretati come di disponibilità verso i corleonesi, quali l'avallo prestato nel 1983 all'accordo tattico con Ciancimino e l'incontro avvenuto nell'agosto del 1985 a Mazara del Vallo con Andrea Manciaracina.

Una riprova della fondatezza del convincimento della Corte si traeva dalle stesse dichiarazioni del Cannella, il quale, sentito nella udienza del 18 giugno 1996, ha riferito le affermazioni del Bagarella da lui raccolte ed ha, in proposito, parlato delle doglianze di quest'ultimo a proposito del tradimento del senatore Andreotti, della approvazione delle normative sui «pentiti», della pretestuosità delle giustificazioni fornite dall'on. Lima e da Ignazio Salvo, del fatto che l'imputato aveva addotto la insufficiente «pressione» esercitata su di lui dai predetti.

Dalle notizie di terza mano riportate dal Cannella non si poteva cogliere alcuna significativa indicazione da cui ricavare la specifica conferma di un diretto contatto fra l'on. Andreotti e Riina: anzi, espressioni come «*la giustificazione che è pervenuta da parte di Andreotti*» o «*Andreotti aveva fatto sapere*» suggeriscono, semmai, una comunicazione soltanto indiretta.

Sul piano logico, infine, si apprezzava la assoluta diversità dell'atteggiamento del Bagarella riferito dal Cannella rispetto a quello delineato dal Calvaruso: allo spiccato accanimento contro l'imputato raccolto da quest'ultimo faceva riscontro, nelle parole del Cannella, la rappresentazione di un Andreotti quasi giustificato dalla mancanza di adeguate pressioni esercitate su di lui dal Lima e dal Salvo:

«ma comunque, sembra – ecco lo dico in italiano – che quei due Salvo Lima e Ignazio Salvo non si sono interessati molto nei confronti dell'onorevole Andreotti, non hanno pressato tanto quanto era necessario, sono stati loro a sminuire un poco la cosa».

Angelo Siino aveva riferito in ordine alle sollecitazioni strumentalmente rivoltegli dal Di Maggio perché confermasse l'incontro Andreotti-Riina:

«SIINO A.: Era perchè questo discorso era riferito all'Onorevole Andreotti. Bene. Ci dissi: – "Sì, questo discorso me lo hai fatto". "Ma tu non puoi dire, se io ti faccio chiamare, se ti chiamo" ... "Ma come mi chiamano"? Un ragionamento un po' particolare. Ci ho detto: – "Guarda, che se... io non posso dire assolutamente che tu ti sei incontrato con Andreotti, perchè...", dice: – "Ma Giovanni niente mai ti ha detto"? "No, non me lo ha detto mai". "Ma puoi dire che io mi sono incontrato con i Salvo"? "No, non lo posso dire, ti ho visto sempre nei dintorni, ma proprio assieme io non ti ho mai visto. Lo immaginavo che tu andavi dai Salvo, però io questo lo posso dire". "Ma ti ricordi quando io ti ho detto che conoscevo delle persone"? "Vero è, questo lo posso dire", e l'ho detto. – PM: Quindi riprendete questo discorso, meglio, Di Maggio riprende questo discorso. – SIINO A.: Sì, Di Maggio riprende questo discorso. – PM: E in che contesto? – SIINO A.: In un contesto... parlavamo di un discorso che lui diceva: – "Io ti aiuto". Debbo premettere che io ancora avevo da fare altri due, tre processi. Lui mi diceva che mi voleva aiutare nel... – PM: Scusi, da fare due o tre processi, proprio come parentesi brevissima, che significa? In che stato si trovano questi processi? – SIINO A.: Ancora alcuni debbono essere... debbono tornare al primo grado, ancora debbo essere rinviato a giudizio, ancora... alcuni si trovano in appello. Ho tre, quattro processi, uno a Caltanissetta, due a Palermo, una delega di Messina, insomma ne ho diversi, sempre per questione inerente agli appalti. – PM: Quindi, chiusa parentesi. – PRESIDENTE: Questioni? – SIINO A.: Inerenti agli appalti. – PM: Quindi Di Maggio le dice? – SIINO A.: "Io sono pronto ad aiutarti in questi due processi, dicendo che sei nessuno, che non avevi niente a che fare con noi...", che poi di-

ceva effettivamente la verità, che io praticamente non è che andassi... andavo ad avere decisioni mafiose! Appalti sapevo tutto. "Ti aiuto in questa circostanza, e tu mi dai forza dicendo che sapevi che io mi sono incontrato con Andreotti.". Dissi: - "Guarda, questo non lo posso dire perchè non è così". Mi ricordò il fatto che lei mi ha ricordato della persona più importante del mondo, che lui conosceva una persona importantissima, superimportante, e io ho detto che lui conosceva queste persone importanti. - PM: Cioè lei gli ha risposto che al massimo avrebbe potuto confermare questo? - SIINO A.: Sì, sì, questo».

Il quadro probatorio derivante dall'analisi delle specifiche propalazioni determinava secondo la Corte la sostanziale irrilevanza *«della lunga e defatigante indagine, destinata, comunque si voglia opinare, ad approdare, in ogni caso, a risultati non conclusivi, in ordine alla mera compatibilità dello svolgimento dell'incontro Andreotti-Riina con i movimenti dell'imputato nel primo pomeriggio del 20 settembre 1987, che i PM ritengono di individuare come quello in cui l'incontro medesimo sarebbe avvenuto».*

Tuttavia la Corte riteneva importante ribadire che:

- era fatto incontestabile che nessun propalante aveva mai collegato la data dell'incontro medesimo con la presenza ufficiale di Andreotti a Palermo in occasione della Festa dell'Amicizia;

- era altrettanto certo che lo stesso Di Maggio non aveva mai indicato specificamente il mese di settembre del 1987 quale quello in cui si sarebbe svolto l'incontro;

- al di là della omessa precisazione della ricorrenza festiva di quel giorno (si trattava di una domenica), induceva forti perplessità la indicazione della approssimativa durata del tragitto percorso in macchina dal Di Maggio e dal Riina per trasferirsi dalle immediate prossimità della «Casa del Sole» alla abitazione di Ignazio Salvo. Il collaboratore aveva parlato di una buona «mezz'oretta», senza in alcun modo ricordare che lo spostamento cittadino era stato particolarmente fluido per l'assenza totale di traffico. Dette indicazioni sarebbero state plausibili se il percorso cittadino fosse stato attraversato in presenza dell'intenso traffico di un'ora di punta di un giorno feriale, ma non alle ore 14,00/14,30 e, per di più, di una giornata domenicale senza intralci alla circolazione dipendenti dall'eventuale svolgimento della partita di calcio della squadra del Palermo nello stadio della Favorita, ubicato non lontano dalla abitazione del Salvo. Per compiere il percorso di circa quattro km. che separava l'Hotel «Villa Igiea» e la abitazione di Ignazio Salvo erano necessari, a seconda del tragitto prescelto, appena quattro o sei minuti, viaggiando ad una velocità media di 50/60 km/h;

- era un fatto che, malgrado l'Hotel «Villa Igiea» fosse in quel frangente intensamente sorvegliato da esponenti delle forze dell'ordine, l'accusa non era stata in grado di produrre alcun testimone che affermasse di aver notato Andreotti uscire e rientrare - in modo più o meno circospetto - dalla sua stanza e dall'albergo durante quel pomeriggio;

– allo stesso modo, non risultava alcun elemento che consentisse di affermare che Andreotti avesse preso qualche cautela al fine di coprire il suo presunto, clandestino allontanamento dall'albergo, al fine di fronteggiare la eventualità che qualcuno chiedesse di lui mentre si trovava in tutt'altro luogo;

– la prolungata durata del presunto incontro (secondo le, peraltro oscillanti, dichiarazioni del Di Maggio, lo stesso ebbe a protrarsi da un minimo di due ore ad un massimo di tre ore e mezza) mal si conciliava con le premure temporali di un allontanamento clandestino;

– nella ricostruzione proposta dalla accusa, che cercava di conciliare la intervista rilasciata da Andreotti al Sensini con l'incontro in casa di Ignazio Salvo, venivano selezionati gli orari che si adattavano all'assunto accusatorio ma veniva trascurata la possibilità di cogliere dalle prodezze del Di Maggio gli elementi meno favorevoli (per esempio, la massima durata del colloquio);

– infine, attribuire ad Andreotti manovre di depistaggio concernenti i fatti del pomeriggio del 20 settembre 1987 appariva incongruo, solo a considerare che il fido m.llo Zenobi, in merito a quella circostanza non aveva certo reso dichiarazioni suscettibili di favorire l'imputato (egli, per esempio, avrebbe potuto in ipotesi affermare che nel corso delle prime ore del pomeriggio lo aveva visto per essere andato a trovarlo nella sua stanza per qualsivoglia motivo).

Un'ultima notazione veniva esperita dalla Corte in merito alla assoluta riservatezza sull'incontro Andreotti-Riina voluta, secondo le dichiarazioni del Di Maggio, dal capomafia, il quale, volendo accogliere senza rilievi e nel modo più favorevole le prospettazioni dell'accusa, ne avrebbe parlato solo al cognato, Leoluca Bagarella, ed al fidatissimo Raffaele Ganci.

La Corte si interrogava sulle ragioni che avrebbero potuto inclinare Riina a mantenere il riserbo sull'incontro, considerando che l'episodio era invece idoneo ad accrescere enormemente il suo prestigio di capomafia nell'ambito di una organizzazione i cui affiliati, a tutti i livelli, potevano essere particolarmente sensibili a tali suggestioni, specie in un momento critico per il sodalizio.

In particolare, poi, per restare nella ricostruzione accusatoria, non si percepiva la ragione per la quale il *boss* non avesse parlato dell'incontro ad Emanuele Brusca, al quale lo aveva preannunciato e nei confronti del quale, secondo i PM, aveva timore di pregiudicare il proprio prestigio nella ipotesi di un eventuale rifiuto del senatore Andreotti.

Altrettanto inspiegabile appariva la riservatezza mantenuta dal Riina nei confronti di Giovanni Brusca, se si considerava il reiterato incarico di sollecitare Ignazio Salvo per l'«aggiustamento» del maxiprocesso a lui demandato.

In buona sostanza, la affermazione del Di Maggio circa la assoluta riservatezza del Riina appariva alla Corte quanto mai sospetta e riferibile invece alla consapevolezza del Di Maggio di essersi inventato l'incontro

Andreotti-Riina che lo aveva reso cosciente del fatto che nessuno degli altri collaboratori di giustizia, presenti e futuri, avrebbe potuto confermarlo; egli aveva così ritenuto di giustificare preventivamente tale inevitabile evenienza (salva la, inattesa, propalazione dei fratelli Emanuele ed Enzo Salvatore Brusca), adducendo una, incongrua, totale riservatezza del Riina.

La Corte escludeva che l'incontro si fosse mai verificato ma riteneva anche di indugiare in una sorta di analisi ipotetica *a contrario*, fingendo per comodità dialettica che tutti gli elementi addotti dalla accusa fossero pienamente attendibili e conducenti e che dunque l'incontro Andreotti-Riina fosse effettivamente avvenuto.

Ipotizzando il globale fondamento dell'assunto accusatorio, si doveva inevitabilmente rimarcare che:

– le indicazioni provenienti dal Bagarella, riferite dal Calvaruso, e quelle di Bernardo Brusca, riferite dai figli Emanuele e Enzo Salvatore, testimoniavano una spiccatissima diffidenza dei predetti – due degli esponenti mafiosi più vicini al Riina – nei confronti di Andreotti, confermando la infondatezza dell'assunto secondo cui Andreotti era rimasto «a disposizione» continuativa di Cosa Nostra e dei nuovi padroni della stessa, i «corleonesi»;

– la eventuale accettazione dell'incontro dovrebbe, allora, trovare altra e diversa spiegazione, non individuabile, per le ragioni già esposte, nell'esito delle votazioni del giugno del 1987 e nella esigenza di recuperare il favore elettorale dei mafiosi;

– una motivazione ragionevolmente ipotizzabile nell'ottica accusatoria potrebbe individuarsi non già nella esigenza di coltivare amichevoli relazioni con gli esponenti di Cosa Nostra, ma in quella di venire in soccorso del suo amico Salvo Lima e di altri esponenti della sua corrente – e, forse, anche di Ignazio Salvo. La ipotesi, volendo sempre muoversi nell'ambito dell'assunto accusatorio, non era affatto arbitraria e era presente nel ragionamento degli stessi PM appellanti: «... le ragioni che potevano aver determinato Andreotti, allora Ministro degli Esteri, ad un comportamento così grave (ragioni ravvisabili invece nel fatto che – in quella fase – Ignazio Salvo e l'on. Lima si trovavano personalmente sovraesposti nei confronti dei vertici mafiosi, al punto che la loro stessa incolumità era in pericolo, e che quindi solo un intervento personale di Andreotti poteva appianare la tensione esistente in un incontro chiarificatore al vertice»;

– in tale contesto l'imputato, per usare la espressione del Bagarella riferita dal Calvaruso, avrebbe riempito la testa del Riina di chiacchiere, ovvero, per usare quella di Bernardo Brusca riferita dal figlio Emanuele, avrebbe preso in giro Riina («*Chistu sta pigghiannu pi fissa!*»);

– non potrebbe escludersi – nel gioco delle ipotesi – che nel corso del colloquio l'imputato avesse strumentalmente rassicurato Riina sulle sorti del maxiprocesso e si può perfino ipotizzare che il medesimo si sia spinto fino a giustificare in anticipo eventuali provvedimenti antimafia con la necessità di «rifarsi una verginità».

La Corte concludeva il suo esercizio ipotetico affermando che se tutti questi elementi fossero stati dimostrati si sarebbe dovuto – proprio in ragione di essi – escludere il posizionamento dell'azione dell'imputato in un contesto di diuturna disponibilità verso la tutela degli interessi di Cosa Nostra e negare la sua reale volontà di cooperare con il sodalizio criminale, così come allo stesso modo sarebbero emerse riserve sul suo reale adoperarsi per procurare alla organizzazione mafiosa un contributo essenziale per la sopravvivenza della stessa.

Secondo la Corte la verifica dell'atteggiamento psicologico dell'imputato doveva appoggiarsi sulla analisi dei comportamenti del medesimo dopo la primavera/estate del 1980.

L'impossibilità di ravvisare una effettiva condiscendenza del senatore Andreotti nei confronti dei mafiosi traeva motivo dall'impegno profuso dal Ministero degli Esteri da lui guidato in occasione della estradizione di Tommaso Buscetta e dalla legislazione antimafia promossa tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 dal Gabinetto guidato dal medesimo.

La Corte richiamava le osservazioni del Tribunale circa l'impegno dell'imputato in vista della difficile approvazione del provvedimento che ebbe a prolungare i termini di custodia cautelare, impedendo la scarcerazione nel corso del giudizio di appello di numerosi imputati del maxiprocesso – il primo D.L., emanato il 12.9.1989 decadde ed il provvedimento venne immediatamente ripresentato (D.L. 13.11.1989 n. 370) ed, infine, convertito nella legge n. 410 del 1989 –, così come risultava dalla testimonianza peculiare dell'on. Vassalli allora Ministro di Giustizia anche dalle perplessità dell'allora Presidente della Repubblica sen. Francesco Cossiga sulle modalità di tale intervento del Governo sul quadro giuridico.

L'on. Vassalli aveva riportato il clima della Camera dei Deputati sulla conversione del decreto:

«... alla Camera la situazione era molto grave, molto grave. In Commissione Giustizia... in Commissione Giustizia il governo andò sotto. ... vinse il gruppo di coloro che non volevano la conversione del decreto, che volevano la bocciatura integrale.. venne in aula come relatore di maggioranza l'onorevole Finocchiaro Fidelbo, Anna Finocchiaro Fidelbo, la quale assunse la relazione di maggioranza, sostenendo la non conversione, il doversi non convertire il decreto legge. E la relatrice, Ombretta Fumagalli Carulli, passò a relatrice di minoranza. Questo dice l'atmosfera con cui andammo in aula. In aula erano contro... erano contro non solo tutte le opposizioni, comunisti, indipendenti di sinistra, radicali di ogni colore, verdi, verdi arcobaleno, ma erano contro anche... dunque, erano contro anche i liberali, che facevano parte della maggioranza, e uno degli oratori più vigorosi contro la conversione del decreto legge fu l'onorevole Alfredo Biondi...ci fu un serpeggiamento anche nel mio partito, nel Partito Socialista. In modo particolare si era professato contrario l'onorevole Alagna, però poi si calmarono, per rispetto verso di me, per solidarietà. ... L'onorevole Violante, che fu uno degli avversari più

forti della conversione, ma molto forte, molto duro, usò un argomento a cui mi fu facile ribattere. L'argomento era che esisteva la Legge dell'85, la Legge dell'85, che era mi pare... era anche quella un decreto legge convertito, forse poi diventato nei primi dell'86, che era quella che introdusse le misure alternative per gli... le misure postscarcerazione automatica, e cioè l'obbligo di presentarsi... per gli scarcerati per scarcerazione automatica l'obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, la... l'obbligo di dimora era quello più importante, perché c'era anche il divieto di dimora, ma insomma si fondavano sull'obbligo di dimora, e quindi che c'era la possibilità di un controllo, e mi fu facile rispondere all'onorevole Violante che io proprio questo non lo vedevo, perché si sarebbero accresciute le latitanze. Ah, ecco, perché poi un altro avversario era il cosiddetto Ministro ombra della Giustizia, del Partito Comunista, cioè l'onorevole Stefano Rodotà, il quale si scagliò e ne trasse spunto per dire che era tutto colpa del governo, che il governo si dedicasse a ricercare i latitanti invece di andare facendo provvedimenti...avemmo l'opposizione dell'Associazione Nazionali Magistrati o, meglio, del suo Presidente... mi pare il senatore Bertoni, il quale per partito preso era sempre contro tutti i provvedimenti del governo in materia di giustizia [...] Comunque anche questo dà il senso dell'atmosfera; l'aver anche il Presidente dell'Associazione Magistrati che parla contro il decreto legge non era piacevole...Un sol... due soli deputati dell'opposizione alla fine voteranno a favore: di uno non ricordo il nome, di uno lo ricordo molto bene, perché è l'onorevole Aldo Rizzo. L'onorevole Aldo Rizzo, pur appartenendo all'opposizione, votò... che conosceva bene la situazione di Palermo, forse meglio di tanti altri... votò a favore della conversione in legge, insieme al governo... insieme alla maggioranza...alla Camera il gruppo missino fu fortissimo nell'avversione. L'onorevole Maceratini, che adesso è senatore, ma allora era deputato, fece dei discorsi che... del resto aveva pubblicato un articolo di fuoco sul "Secolo d'Italia» contro questo nostro provvedimento... fece anche un'opposizione... non solo lui, ma altri del suo gruppo fecero un'opposizione tenacissima alla conversione in legge anche del secondo decreto. Comunque, passò a maggioranza».

Il sen. Francesco Cossiga aveva fornito indicazioni sull'imputato conformi a quelle offerte dall'ex Ministro Vassalli, con riferimento al settennato in cui ricoprì la più alta carica dello Stato:

ha parlato dei difficili rapporti con l'imputato allorché costui ricoprì l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, per via della difformità di vedute che investivano anche la propensione più «garantista» del teste, con riferimento a numerosi provvedimenti legislativi volti a combattere la criminalità mafiosa emanati in quel periodo: «Perché avevamo idee profondamente diverse in ordine a quello che viene chiamato lo stato di diritto. Nel senso che io ero... secondo la considerazione dell'onorevole Andreotti un eccessivo garantista. L'onorevole Andreotti... Durante il Governo dell'onorevole Andreotti sia essendo Ministro degli... gli altri Mini-

stri dell'interno che lui ebbe... gli altri Ministri della Giustizia ma soprattutto essendo Ministro della Giustizia l'onorevole Martelli e Ministro dell'Interno l'onorevole Scotti si diede il via ad una serie di provvedimenti speciali, numerosissimi che al dire il vero non mi trovarono sempre d'accordo»;

ha ricordato, in particolare, la emanazione del D.L. del marzo 1991 «*Perché io temevo che la legislazione speciale, come era avvenuto per la legislazione speciale... contro il terrorismo, di cui io fui per altro autore per molte parti anche materiale, potesse... pervadere, invadere sia il resto della legislazione, sia soprattutto la giurisprudenza assumendo principi speciali, giustificati nella lotta contro la mafia e contro la criminalità organizzata anche in relazione alla giustizia ordinaria, ciò che ritenevo pericoloso per lo stato di diritto. Su questo terreno io mi scontrai più volte, mi scontrai soprattutto due volte. Mi scontrai sul famoso decreto del primo... del primo marzo 1991 quando di fronte alla scarcerazione di eminenti imputati...»;*

ha definito con colorita espressione il fervido impegno antimafia dell'imputato: «*Era un assatanato in quel periodo nel concepire legislazioni speciali che io consideravo al limite della legalità o dell'opportunità costituzionale nella lotta contro la mafia...discutere di diritto con l'onorevole Andreotti non era molto facile, perché l'onorevole Andreotti aveva... probabilmente ereditato dal suo maestro, da De Gasperi, una filosofia dei fini che non teneva molto conto dei mezzi. Non so se mi sono spiegato. E quindi non portava molta attenzione a tutti i problemi a cui invece io portavo attenzione e per motivi culturali e per motivi professionali, per motivi di ufficio, che erano quelli anche delle legalità dei mezzi, convinto come sono tra l'altro che la giustizia non si può realizzare se non sono giusti i mezzi...».*

La Corte – sulla base di queste emergenze – concludeva che non poteva ragionevolmente essere messa in dubbio la autenticità del particolare fervore antimafia manifestato dall'imputato nel periodo considerato, «*fervore che può trovare una plausibile spiegazione psicologica anche nella volontà di rimediare agli errori passati, allorché, come illustrato in altra parte della sentenza, sottovalutando la pericolosità dei mafiosi, egli aveva interagito con essi, prima di rendersi drammaticamente conto della illusorietà della sua pretesa di mantenerne il controllo».*

Il presunto intervento del senatore Andreotti volto ad «aggiustare» il maxiprocesso

L'impegno antimafia palesato dall'imputato tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 alla guida del Governo costituiva per la Corte un ostacolo logico contro la validità dell'assunto accusatorio secondo cui il predetto, di concerto con il dott. Corrado Carnevale, Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, si sarebbe attivato nello stesso arco temporale al fine di condizionare in senso favorevole ai ma-

fiosi l'esito del maxiprocesso, a quell'epoca al vaglio della Suprema Corte, che lo ha definito con la notissima sentenza del 30 gennaio 1992.

La Corte dava atto del fatto che svariati collaboratori di giustizia hanno riferito di aver appreso che il maxiprocesso sarebbe stato «aggiustato» a mezzo dell'intervento dell'imputato, da esercitare di concerto con il dott. Carnevale, ma che detta informazione non era comune a tutti gli interessati.

Marino Mannoia, collaboratore di più ampia attendibilità, aveva escluso di sapere del ruolo di tramite con la Corte di Cassazione che sarebbe stato svolto dal senatore Andreotti presso il dott. Carnevale o, meno specificamente, presso magistrati che ivi operavano, aspetto, questo, espressamente menzionato nei capi di imputazione e che costituisce una delle fondamentali linee accusatorie.

Peraltro, la negativa indicazione del Mannoia appariva ancor più significativa se si considera che lo stesso collaboratore era a conoscenza delle voci che circolavano nell'ambito di Cosa Nostra a proposito della «disponibilità» del dott. Carnevale: al riguardo, il propalante ha circostanziato le sue affermazioni facendo riferimento ad uno specifico episodio, concernente il procedimento per l'omicidio del cap. Emanuele Basile, del quale gli imputati, fra i quali Vincenzo Puccio, erano stati dichiarati colpevoli dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, presieduta dal dott. Antonino Saetta, successivamente assassinato da Cosa Nostra.

Secondo la Corte non poteva asserirsi l'inconducenza delle indicazioni del Mannoia in quanto il medesimo, avendo iniziato a collaborare con la giustizia nell'ottobre del 1989, non poteva essere a conoscenza delle notizie circolate in seno a Cosa Nostra dopo tale data, così come era una mera congettura dei PM la deliberata esclusione del Mannoia dalla circolazione delle notizie più delicate, giustificata dalla originaria appartenenza del medesimo alla fazione che era stata sconfitta all'esito della c.d. guerra di mafia dei primi anni '80.

Se al Mannoia era stata risparmiata la vita (tra l'altro, anche dopo la soppressione del fratello) era certo che il medesimo venisse considerato pienamente affidabile per la organizzazione, posto che altrimenti, per intuitivi motivi, non poteva certo valere a salvarlo la semplice abilità nella raffinazione della droga.

Una indicazione che conferma la variegata natura delle voci diffuse fra gli «uomini d'onore» proviene dal Giuffrè:

«PROC. GEN.: Lei é al corrente di notizie specifiche su eventuali richieste di Cosa Nostra ai propri referenti politici per garantire il buon esito del maxiprocesso? – GIUFFRÈ: Mah, si portava avanti, e appositamente in seno a discussioni che qua sono più vaste, a Salvatore Riina un certo discorso di associazione, cioè ci si prodigava e si era ormai convinti che per le parole che in modo particolare poi in quel periodo vennero fatte direttamente da Salvatore Riina che una associazione la doveva fare, cioè non ci sarebbero stati..., cioè aveva avuto delle garanzie che non ci sarebbero state delle grosse condanne e che tra il discorso nel

suo complesso tra Primo e Secondo Grado e Cassazione, il discorso strada facendo si sarebbe mitigato e il tutto si sarebbe risolto con una associazione mafiosa, con una condanna ad associazione mafiosa. - PROC. GEN.: Lei parla, ha detto tra Primo Grado, Appello, Cassazione, quindi quanto Lei ci ha detto si riferisce a tutto l'arco di tempo in cui si svolge il maxiprocesso? - GIUFFRÈ: Queste sono le previsioni che Salvatore Riina per conto di Cosa Nostra ha fatto. - PROC. GEN.: C'è un mutamento di previsioni, che Lei ne sappia, di Riina nelle diverse fasi del processo? - GIUFFRÈ: Sono le sentenze che portano a delle novità molto eclatanti e anche a delle strategie che Riina stesso, diciamo, è costretto a prendere sia appositamente la conferma dentro Cosa Nostra che qualche cosa era... realmente in pratica cominciava a cambiare. - PROC. GEN.: Quindi, quali strategie adopera Riina? - GIUFFRÈ: Appositamente Riina cerca di adoperarsi lui direttamente in modo particolare dopo la condanna, cioè la sentenza di Primo Grado che asserisce di interessarsi sempre in prima persona e nello stesso tempo dà incarico a tutte le persone a lui vicine che possano avere delle conoscenze sia per quanto riguarda il discorso politico sia per quanto riguarda nel campo degli avvocati, di dare un contributo a tutta Cosa Nostra. Cioè diciamo che dopo il Maxi, la sentenza di Primo Grado nel Maxi 1, Riina si rende conto che non potrà mantenere gli impegni che avevano preso con Cosa Nostra ed è un pochino preoccupato e cerca dei referenti oltre alla Democrazia Cristiana, dà incarico ad altre persone di Cosa Nostra ad adoperarsi affinché laddove è possibile diano ognuno un proprio contributo, cioè portare acqua al mulino. - PROC. GEN.: Sono discorsi che Lei sente fare direttamente a Riina, che apprende da altri, in quali circostanze? - GIUFFRÈ: Questi sono discorsi fatti direttamente da Salvatore Riina in seno alla commissione provinciale. [...] AVV. COPPI: Queste garanzie, il Totò Riina diceva da chi le avrebbe ricevute? O meglio, se vogliamo, Totò Riina diceva di essere in grado di dare queste garanzie per avere ricevuto assicurazioni da parte di chi? - GIUFFRÈ: Cioè, Avvocato, Signor Presidente, in tutta onestà non è che si sia..., non ha mai fatto riferimento preciso al senatore Andreotti, si atteneva su questo discorso di avere ricevuto delle garanzie...».

Sostanzialmente conforme era l'indicazione del Lipari, il quale escludeva l'incontro fra Riina e l'on. Andreotti e la possibilità che a quest'ultimo venisse sollecitato un intervento volto ad «aggiustare» il maxiprocesso.

La Corte, sulla base delle predette dichiarazioni, rilevava la intrinseca debolezza di una tesi di accusa che fonda la sua dimostrazione, più che su fatti concreti ed accertati, essenzialmente sulla diffusione fra gli «uomini d'onore» di vaghe voci e generiche informazioni, significando inoltre che la origine degli apporti degli svariati propalanti valorizzati dai PM appellanti andava individuata in una unica fonte, da identificare, in ultima analisi, nel capomafia Salvatore Riina.

Nessuno di essi aveva, al riguardo, accesso diretto ad informazioni di prima mano, cosicché gli stessi non potevano, in modo più o meno uniforme, che ripetere quanto era stato loro comunicato dai vertici della organizzazione e, dunque, quanto veniva diffuso dal Riina, il quale, secondo lo stesso assunto dei PM, si era personalmente onerato del problema dell'«aggiustamento» del maxiprocesso.

La valutazione essenziale della vicenda doveva vertere non sulle convergenze o sulle discordanze ravvisabili fra le voci che circolavano fra gli «uomini d'onore» ma sulla veridicità di quanto Riina, il solo ad avere il diretto controllo della situazione, divulgava e faceva divulgare.

Non potendosi pensare ad una sorta di assoluta trasparenza del capomafia nei rapporti con gli altri affiliati e all'assenza di qualsivoglia atteggiamento strumentale, si doveva invece legittimamente affermare che l'inganno ed il tradimento fanno parte, tradizionalmente, dell'armamentario con il quale i *boss* mafiosi acquisiscono e conservano il loro potere essendo che Riina non recedeva dal mentire ai propri sodali per conservare il proprio predominio ed il proprio prestigio.

Con specifico riferimento al maxiprocesso ed alle macchinazioni tese ad «aggiustarlo», anche fra gli «uomini d'onore» non mancava chi era persuaso di un atteggiamento poco limpido del Riina, volto esclusivamente a salvaguardare gli interessi propri e dei vertici «corleonesi»: al riguardo gli stessi PM ricordavano i propositi di ribellione, soffocati nel sangue, coltivati da una fazione di Cosa Nostra guidata dal *boss* Vincenzo Puccio, capo del «mandamento» mafioso di Ciaculli.

La Corte ravvisava la concreta possibilità che le variegiate voci raccolte, sulle quali si coagulava la tesi accusatoria, traessero origine da un atteggiamento strumentale del Riina.

Riina, consolidato capo assoluto di Cosa Nostra, si era assunto nei confronti della organizzazione e di tutti gli affiliati coinvolti nel maxiprocesso la responsabilità di gestire in prima persona il problema dell'«aggiustamento» dello stesso.

La assunzione in via esclusiva (secondo Giovanni Brusca, solo nell'estate del 1991 Riina lasciò gli affiliati liberi di tentare strade individuali) o, comunque, in termini preponderanti (se si dà retta al Giuffrè) di tale arduo ed unitario compito induceva a chiedersi per quale ragione il capomafia avrebbe dovuto mettere a repentaglio il proprio prestigio personale avventurandosi in un'impresa che, almeno all'apparenza, si poteva presentare dagli esiti incerti.

La risposta andava trovata nella indeclinabile assunzione di responsabilità che competevano, in relazione ad una vicenda che investiva la intera organizzazione mafiosa, al capo indiscusso della stessa.

A favore Riina poteva avere la ragionevole certezza di percorrere una strada piuttosto agevole: egli, infatti, poteva fare affidamento, anche sulla scorta dei pareri dei legali, sul fatto che alcune delle tesi giuridiche sulle quali si fondava l'impianto accusatorio – oggettivamente opinabili come recenti decisioni della Suprema Corte confermano – sarebbero state, infine, respinte dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, in quegli

anni, in materia di mafia, era affidata in via esclusiva alla ultragarantista Prima Sezione Penale, presieduta dal dott. Carnevale.

In ragione di tale analisi del rischio futuro Riina aveva investito sullo specifico la sua autorevolezza, facendo circolare la voce di aver fatto in modo che il senatore Andreotti ed il dott. Carnevale si sarebbero adoperati per il buon esito del processo in sede di giudizio di legittimità, prospettiva del resto credibile attesa la diffusa notizia dei pregressi rapporti intrattenuti dal senatore Andreotti, anche a mezzo del decisivo tramite costituito dal Lima, con esponenti della fazione mafiosa uscita perdente dalla guerra dei primi anni '80.

Sempre seguendo l'ipotesi profilata, era evidente che, nel rassicurare i propri sodali nel corso delle varie fasi di svolgimento del maxiprocesso, occorreva anche giustificare i provvedimenti manifestamente avversi a Cosa Nostra e protesi, all'opposto, ad assicurare il buon esito del procedimento, adottati dai Governi presieduti dall'imputato, che avevano particolarmente riguardato alcuni imputati: lo stesso Riina tranquillizzava i suoi mettendo in giro la voce che si trattava, in realtà, di provvedimenti di mera «facciata», funzionali a ripulire l'immagine del senatore Andreotti offuscata da più o meno recenti polemiche circa suoi legami con i mafiosi.

Nell'approssimarsi della decisione della Corte di Cassazione sul maxiprocesso, tuttavia, la sicurezza del Riina doveva necessariamente vacillare, cogliendo segnali avversi provenienti da un certo clima politico, reso, peraltro, manifesto da alcuni provvedimenti legislativi quanto mai incisivi, di sicuro impatto antimafia (degnò di particolare menzione, in quest'ambito, è il già ricordato, anomalo D.L. n. 60, emanato l'1.3.1991 dal Governo guidato dall'imputato, che, smentendo una discussa decisione della Suprema Corte, presieduta proprio dal Carnevale, aveva ricondotto in carcere svariati, pericolosi mafiosi, che erano stati appena scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare): così, Riina si determinava a sollecitare reiteratamente Ignazio Salvo ad intervenire, ricavando la impressione di un atteggiamento inerte del medesimo e decretandone la morte.

Infine, per limitare i danni e non perdere del tutto la faccia nel sempre più probabile caso di una pronuncia sfavorevole, ravvisava l'opportunità di mettere in giro la voce - che il Sinacori rende nelle sue citate dichiarazioni - secondo la quale l'on. Andreotti, insieme al dott. Falcone e all'on. Martelli, aveva «fatto il maxiprocesso», aveva «indirizzato il Presidente», aveva «fatto una Corte in Cassazione dura» e che ormai la strada dell'aggiustamento era destinata all'insuccesso. Nel contempo invitava esplicitamente Giovanni Brusca a percorrere eventuali strade personali.

Significativamente convergenti a quelle del Sinacori sono le indicazioni desumibili dalle dichiarazioni rese il 7 novembre 2002 dal Giuffrè a proposito della rotazione di magistrati e dei Presidenti dei collegi della Corte di Cassazione:

«È una particolare situazione che mi sembra da ricercarsi in un altro decreto mi sembra, fatto da Martelli allora se lo inquadro bene diciamo, dietro una (inc.) di Giovanni Falcone se ben, se ben ricordo e che poi il discorso che è stato fatto non mi ricordo se da Martelli; se da Andreotti in persona, il discorso di andare a creare la rotazione penso (inc.) giustamente signor Procuratore il discorso ancora una volta..».

Lo stesso Giuffrè, nel corso della sua citata deposizione del 16 gennaio 2003, segnalava la variazione delle previsioni del Riina, determinata proprio dalla mutazione del clima complessivo: *«Sono le sentenze che portano a delle novità molto eclatanti e anche a delle strategie che Riina stesso, diciamo, è costretto a prendere sia appositamente la conferma dentro Cosa Nostra che qualche cosa era... realmente in pratica cominciava a cambiare».*

Si potrebbe obiettare che le certezze del Riina hanno vacillato solo a seguito della esclusione dal collegio giudicante del presidente originariamente designato, il dott. Pasquale Molinari, magistrato vicino per formazione giurisprudenziale allo stesso Carnevale.

Tale convincimento, che individuerrebbe non tanto nel senatore Andreotti quanto nel dott. Carnevale (e nei magistrati a lui vicini) il garante dell'«aggiustamento» del maxiprocesso, si inquadrava in uno scenario nel quale il ruolo del politico si attestava come pleonastico: una volta messi fuori gioco il Carnevale ed i magistrati a lui vicini, all'imputato, ad onta della sua influenza, sarebbe rimasto del tutto precluso ogni margine di intervento agevolativo.

La ricostruzione della vicenda proposta dai PM appariva forzata alla Corte in ragione di due notazioni fondamentali.

Secondo quanto riferito da Giovanni Brusca, Riina già alla fine di agosto o all'inizio del mese di settembre del 1991 aveva confidato al pro-palante che ogni speranza di «aggiustamento» del maxiprocesso era perduta:

«Tramite Salvatore Riina e poi noi avevamo la conferma, il riscontro da parte di mio fratello Emanuele con l'amico suo Rino Lo Nigro, che la Cassazione doveva andare male. Al che quando noi, Salvatore Riina ci lascia liberi, cominciamo a vedere quale santo pregare oltre a quelli che noi fino al giorno prima, il mese prima avevamo pregato, quale l'Onorevole Lima, cioè nel senso dei Salvo, per quelle che erano le nostre conoscenze, la mia era una strada, mio fratello ne aveva un'altra. A un dato punto ci lascia liberi e noi cominciamo ad attivarci per vedere quello che c'è da fare. Siamo ad agosto.. ci cominciamo ad attivare per cercare contatti con avvocati, con personaggi che potevano darci una mano di aiuto, se potevano darci una mano di aiuto, e abbiamo contattato con quelle persone che ho menzionato poco fa, l'avvocato Lapis, l'avvocato Franz Maria Russo..».

Il dott. Arnaldo Valente aveva assunto le funzioni di presidente di sezione della Corte di Cassazione il 30 luglio 1991 e con decreto del 12

agosto successivo era stato destinato dal dott. Antonio Brancaccio, Primo Presidente della Corte di Cassazione, alla I Sezione Penale, ma la designazione del medesimo alla presidenza del collegio che avrebbe trattato il maxiprocesso si può collocare – come, del resto, riconoscono i PM appellanti – tra la fine di settembre ed i primi di ottobre del 1991: ne deriva, con ogni evidenza, che fino al periodo indicato dal Brusca (fine di agosto/inizio di settembre 1991), sotto l'aspetto considerato, non si erano verificati fatti nuovi che potessero sconvolgere i piani del Riina.

Del resto, la destinazione alla I Sezione del dott. Valente non implicava in modo ineludibile che il dott. Carnevale lo designasse a presiedere il collegio che avrebbe giudicato sul maxiprocesso: al riguardo, la Corte rilevava come i PM, nel sostenere la accidentale ed imprevedibile sopravvenienza di fatti che avevano determinato il negativo esito delle manovre di «aggiustamento» del maxiprocesso, avessero obliterato la semplice ed inattaccabile considerazione del Tribunale, alla stregua della quale, malgrado la destinazione del dott. Valente alla prima sezione penale, se il dott. Carnevale avesse «dovuto» presiedere il collegio ne avrebbe avuto il pretesto ed avrebbe potuto farlo.

Volendo ipoteticamente ammettere un collegamento del dott. Carnevale con i mafiosi, non si comprendeva, poi, per quale ragione il predetto non avrebbe dovuto assicurare i suoi interlocutori circa la limitata influenza della presenza di un nuovo presidente del collegio destinato a giudicare il maxiprocesso, presenza che non era certo sufficiente a ribaltare le previsioni che potevano coltivarsi in merito alla reiezione di alcune fra le fondamentali tesi accusatorie (quale, in particolare, il noto «teorema Buscetta»).

Il collegio rimaneva composto dai magistrati designati dal dott. Carnevale e scelti fra quelli che avevano palesato con il predetto una conformità di vedute, così come, sempre secondo i PM, usualmente e deliberatamente avveniva, tanto da consentire di concludere che lo stesso Carnevale fosse in grado di orientare, con un margine di prevedibilità elevatissimo, l'esito delle decisioni per le quali egli coltivasse qualche particolare interesse.

L'orientamento «garantista» del giudizio sul maxiprocesso era così forte e palese che la decisione finale – come risultava dai commenti dello stesso dott. Carnevale e di altri componenti della I Sezione – venne accolta con stupore e valutata come una sorta di ribaltamento dei criteri interpretativi fino a quel momento seguiti.

Non si capiva dunque la ragione per cui l'ottimistica previsione del Riina dovesse tramontare per il solo fatto che al dott. Carnevale e, quindi, al dott. Molinari fosse subentrato, quale presidente del collegio, un altro magistrato dagli orientamenti peraltro non conosciuti.

Era invece assai più plausibile che Riina avesse compreso che il clima complessivo, di cui erano sintomo gli orientamenti politici resi manifesti da alcuni eclatanti provvedimenti responsabilmente assunti dal Governo, poteva influire con gravissimi riflessi per Cosa Nostra perfino sulla giurisprudenza ultragarantista della I Sezione della Corte di Cassazione.

Nell'ambito dell'ipotizzato disegno del *boss*, consequenziali al negativo esito del giudizio ed alle pregresse rassicurazioni erano l'addebito strumentale di quanto accaduto al tradimento degli on.li Andreotti e Lima e la conseguente feroce vendetta.

I PM appellanti, per contro, sostenevano che lo sviluppo della vicenda del maxiprocesso e, in particolare, le ritorsioni ordinate dal Riina dopo l'esito sfavorevole dello stesso comproverebbero che il predetto abbia effettivamente ritenuto l'imputato traditore di promesse fatte: così, la rabbiosa e feroce rappresaglia dei mafiosi aveva colpito, da un lato, i nemici e, dall'altro, i traditori.

La prospettiva accusatoria non dava conto delle ragioni atte ad indurre Riina ad opinare che il senatore Andreotti, potenzialmente candidato alla carica più alta dello Stato, non potesse essere più di alcuna utilità per lui e per il sodalizio mafioso, tanto che potevano essere recisi tutti i possibili canali di collegamento ed essere, pertanto, eliminati l'on. Lima e Salvo.

La Corte, pur ritenendo giustamente fuorviante la mitizzazione consistente nell'attribuire ai mafiosi ed al Riina in particolare spiccate capacità strategiche, non poteva però concedere che il predetto, per quanto rozzo, non avesse ben riflettuto sulle conseguenze del programma di ritorsioni promosso all'indomani della sentenza del maxiprocesso e approfonditamente considerato la importanza del passo che intraprendeva, che gli sarebbe costato la rinuncia perpetua alla ipotetica amicizia di uomini ancora potentissimi, come erano, a quell'epoca, l'on. Lima, su scala regionale, ed il senatore Andreotti, addirittura su scala nazionale.

La risoluzione violenta del Riina era stata dettata da alcune consapevolezza, che alla fine erano in lui maturate sulla scorta di una analisi dei nudi e crudi avvenimenti, sottratta ad ogni suggestione ed a ogni illusione fondata su eventuali temporeggiamenti o timide rassicurazioni di Ignazio Salvo.

Il senatore Andreotti, che sino al 1980 non aveva negato la sua amicizia ad altri esponenti mafiosi, non gli aveva mai dimostrato alcuna disponibilità e si era rivelato nel corso degli anni un avversario agguerrito di Cosa Nostra.

Le attese che il predetto proseguisse con i nuovi padroni di Cosa Nostra amichevoli relazioni erano state vane e ciò accresceva la irritazione del capomafia, messo di fronte alla sua personale incapacità di gestire utilmente i rapporti con quell'eminente personaggio, che contrastava con le, ormai mitiche, capacità relazionali del «principe» Bontate.

L'on. Lima, anch'egli un tempo amico dei mafiosi, era, ormai, inaffidabile per Cosa Nostra e su di lui da tempo non si poteva più contare, cosicché poteva essere soppresso, così come Ignazio Salvo, la cui sorte già da tempo era segnata.

Salvatore Riina vedeva come obiettivo primario l'esito finale del maxiprocesso, con specifico riferimento alla esclusione della attendibilità dei «pentiti» e, in quest'ambito, alla reiezione del c.d. teorema Buscetta, che

incideva direttamente sulla responsabilità dello stesso Riina e dei componenti della c.d. *Commissione*.

Non a caso è stato, infatti, proprio l'esito del maxiprocesso a scatenare la reazione ritorsiva del Riina, che non si era certo manifestata in occasione della legge Rognoni-La Torre (a quell'epoca da lui neutralizzata avvalendosi di svariati prestanome) o di altri provvedimenti legislativi antimafia, alcuni dei quali intervenuti nel corso dello svolgimento dello stesso maxiprocesso: questi ultimi (la legge Mancino-Violante, i decreti Vassalli e Martelli) avevano invero, evitato la scarcerazione di numerosi imputati del maxiprocesso ma, per quanto di indubbio rilievo, assumevano una limitata importanza per il latitante Riina, al quale premeva piuttosto una conclusione favorevole del processo, che preservasse la sua posizione personale.

In definitiva, la Corte concludeva che le acquisizioni processuali non offrivano alcuna conferma di un intervento del senatore Andreotti, volto a condizionare l'esito del maxiprocesso e che la contraria opinione, peraltro neppure sostenuta dai PM appellanti, si contrapponeva non soltanto al concreto ed inequivoco operare del Gabinetto guidato dall'imputato, ma perfino ai convincimenti inevitabilmente maturati, infine, negli stessi vertici di Cosa Nostra.

Alla stregua della esposta conclusione appariva perfino superfluo rimarcare che l'appoggio «*ventre a terra*» che l'imputato avrebbe sollecitato per la candidatura del Carnevale, persona che avrebbe dovuto garantire l'esito favorevole a Cosa Nostra del maxiprocesso, alla presidenza della Corte di Appello di Roma mal si conciliava con gli ipotizzati propositi di «aggiustamento», ai quali era, al contrario, funzionale la permanenza dello stesso dott. Carnevale presso la Corte di Cassazione.

Ancora una volta sembrava ravvisabile alla Corte un difetto di congruenza logica negli assunti accusatori: nell'intento di dimostrare i rapporti fra il senatore Andreotti e il dott. Carnevale, si finiva con il fornire un elemento di contraddizione rispetto al tema di prova principale, posto che, sempre secondo l'assunto accusatorio, il trasferimento ad altro incarico del medesimo magistrato era, semmai, funzionale ad un più incisivo contrasto alla mafia.

Il sen. Cossiga, allora Presidente della Repubblica, ha spontaneamente accennato che l'imputato non vedeva affatto di buon occhio il dott. Carnevale e la giurisprudenza del medesimo:

«*COSSIGA FRANCESCO: Posso dire anche una cosa, mi scusi se faccio questa... dichiarazione, per carità io non... non voglio assolutamente disattendere le... quelle che saranno diverse risultanze... se abbiamo dei Giudici, se c'erano dei Giudici in Prussia a maggior ragione abbiamo dei Giudici in Italia. - PRESIDENTE: Senta Senatore, prima di parlare, non vogliamo sue opinioni. - COSSIGA FRANCESCO: Non è mia opinione, è che una cosa che mi ha sempre meravigliato è il collegamento tra Andreotti e Carnevale, perché Andreotti era critico della giurisprudenza di Carnevale, perché a quanto mi sembrava di capire lo con-*